

Fase di consultazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 104/2017 per il Procedimento di VIA del Masterplan –2014-2029 dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze

1. Premessa

A seguito della pubblicazione in Gazzetta, in data 06.07.2017, del D.lgs. n. 104 del 16.06.2017 di “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, con nota n. 69807 del 7.07.2017, acquisita al prot. n. 16041/DVA del 7.07.2017, ENAC, in qualità di proponente, ha richiesto alla scrivente “*di poter dare avvio ad una fase consultiva atta a verificare l'opportunità di adesione alla nuova normativa e a definirne i correlati aspetti tecnico-procedurali*”. Agli esiti di dette valutazioni, il proponente, come anticipato nella nota, si riservava di valutare se presentare istanza ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 per chiedere l'applicazione al procedimento in corso della disciplina recata dal menzionato decreto.

Con nota n. 16933/DVA del 17.07.2017, la scrivente Direzione ha comunicato il nulla osta all'avvio della fase consultiva prevista dall'art 20 c. 1 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 104/2017.

Con nota n. 75100 del 21.07.2017, acquisita al prot. n. 17338/DVA del 21.07.2017 (All.1), ENAC ha comunicato le tematiche che, a proprio avviso, necessitano di approfondimenti e chiarimenti rispetto a quanto già valutato nel corso dell'istruttoria tecnica conclusa con parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 2235 del 2.12.2016.

Con nota n. 1761/DVA del 25.07.2017 la DVA ha disposto l'avvio della fase di consultazione di cui al citato art. 20 c. 1 del D.lgs. 152/2006, chiedendo alla CTVA di designare i componenti a supporto della Direzione, quale Autorità competente per l'espletamento della consultazione e comunicando l'imminente convocazione di una riunione preliminare.

Con e-mail del 26 luglio 2017 il presidente della CTVA ha designato a fornire il richiesto supporto alla Direzione l'Ing. Stefano Calzolari e l'Arch. Giuseppe Chiriatti.

Con e-mail del 3 agosto 2017 il presidente della CTVA ha integrato il gruppo di lavoro a supporto della DVA con l'Arch Bortolo Mainardi e l'Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini.

La riunione preliminare si è svolta il 2 agosto 2017 presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla presenza dei rappresentanti della CTVA, della DVA e dell'ENAC e della Società di gestione dell'aeroporto.

Il proponente ha sommariamente illustrato gli approfondimenti condotti sulle novità introdotte dalla nuova norma e la proposta di documentazione da produrre per passare alla nuova disciplina, consegnando la documentazione tecnica di supporto integrativa rispetto ai contenuti della citata nota ENAC-PROT-21/07/2017-0075100-P.

Nel corso della riunione è stato chiarito che, tenuto conto di quanto previsto dal citato art. 23, c. 2 del D.lgs. 104/2017 la presente fase di consultazione è finalizzata a valutare se quanto proposto da ENAC è ritenuto congruo per l'applicazione al procedimento in corso della nuova disciplina in materia di VIA o se invece si ritengono necessarie ulteriori integrazioni documentali e si concluderà con un pronunciamento in tal senso da parte della DVA, coadiuvata dai rappresentanti della CTVA.

La presente relazione istruttoria è finalizzata esclusivamente a valutare la congruità della proposta di ENAC per l'applicazione al procedimento in corso della nuova disciplina in materia di VIA e mira ad inquadrare e contestualizzare quanto indicato dal Proponente rispetto al nuovo contesto normativo di cui al D.lgs. 104/2017. E' esclusa ogni valutazione/confronto/revisione rispetto ai Pareri già emessi da CTVA ed ai quali integralmente si rinvia.

2. Verifica degli aspetti tecnico-progettuali

Rispetto alla definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento VIA, il D.lgs. 104/2017 ne riporta la relativa disciplina nel nuovo art.9 di modifica dell'articolo 20 del D.lgs. 152/2006. L'art. 2 del D.lgs. 104/2017, di modifica dell'art. 5 del D.lgs. 152/2006, riporta inoltre, fra le definizioni, alla lettera g) la nuova formulazione di cosa debba essere inteso quale "progetto" nell'ambito di un procedimento di VIA.

In riferimento al procedimento in esame, il Proponente ha allegato all'istanza di avvio del procedimento gli elaborati progettuali del Masterplan 2014-2029 dell'aeroporto di Firenze, supportati da elaborati di SIA a preminente carattere progettuale, successivamente integrati "*...ai fini di poter esprimere una valutazione sulla compatibilità e sostenibilità ambientale senza ulteriori approfondimenti*".

Nel P/2016 la CTVA, all'interno della specifica sezione "*Documentazione del proponente*", ha opportunamente relazionato in merito all'articolato processo di verifica istruttoria condotta sulla documentazione agli atti del procedimento e sulle diverse fasi di integrazione documentale, ritenendo la stessa adeguata ai fini della valutazione ambientale di cui all'art. 5, c.1, lett. b) del D.Lgs 152/2006 e smi. (vedasi pag 27 del Parere n. 2235 del 02.12.2016, nel seguito P/2016)

Il recente D.lgs. 104/2017, attraverso la nuova formulazione degli articoli 5 e 20 del D.lgs. 152/2006, non prefigura a priori l'obbligo, da parte del Proponente, di predisposizione di documentazione progettuale più dettagliata di quella già prevista dalla previgente normativa, né, d'altro canto, la proposta di lavoro recentemente trasmessa dal Proponente prefigura l'ipotesi di una successiva trasmissione di documentazione progettuale da potersi considerare integrativa e/o in variante significativa rispetto a quella già agli atti del procedimento e valutata dalla CTVA.

3. Verifica degli aspetti ambientali

Il D.Lgs 104/2017 definisce i contenuti dello Studio di impatto ambientale all'interno dell'art. 11 – Studio di impatto ambientale e dell'Allegato VII – Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, modificando e sostituendo, di fatto, quanto precedentemente indicato dall'art. 22 e dall'Allegato VII del D.Lgs 152/2006, nonché dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 – Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità.

All'interno del documento "Verifica dei contenuti del D.Lgs 104/2017" il Proponente ha provveduto a presentare una propria prima proposta di raffronto fra la nuova formulazione del D.Lgs 104/2017 e quella del previgente D.Lgs 152/2006, di seguito oggetto di approfondimento di dettaglio da considerarsi integrativo rispetto a quanto eseguito dal Proponente e finalizzato all'opportuna verifica della congruità ed adeguatezza di quanto proposto da ENAC.

Limitatamente all'articolo 22, le indicazioni metodologiche relative allo SIA sono riportate al comma 3:

- **Art. 22, c.3, lett. a):** in relazione alla descrizione del progetto, risulta introdotta la necessità di fornire indicazioni in merito alla sua "*concezione*" e alle "*sue caratteristiche pertinenti*".
Si ritiene che la documentazione agli atti del procedimento possa ritenersi già adeguata rispetto a detto indirizzo in quanto dalla consultazione della stessa è stato possibile, per la Commissione, individuare sia la concezione, sia le caratteristiche pertinenti del progetto;

- **Art. 22, c.3, lett. b):** l'articolato non introduce elementi di novità rispetto alla previgente normativa;
- **Art. 22, c.3, lett. c):** il Legislatore ha introdotto la richiesta di una descrizione delle misure previste per *"...evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi"*. L'elemento di novità è rappresentato dal concetto di "prevenzione" dei probabili impatti ambientali significativi e negativi. Ritenuto che gli altri aspetti risultano già sufficientemente descritti nello SIA, al fine di garantire l'adeguata completezza ed esaustività, formale e sostanziale, della procedura, si ritiene condivisibile la proposta avanzata da ENAC in merito all'opportunità di fornire integrazione documentale a riguardo, rimandando alla sezione "Conclusioni" del presente documento per le opportune valutazioni di dettaglio;
- **Art. 22, c.3, lett. d):** viene introdotta la necessità di una descrizione (non più "sommaria") delle *"...alternative ragionevoli, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero...."*.
La documentazione agli atti del procedimento comprende, nell'ambito del quadro di riferimento ambientale di SIA e nello Studio di incidenza, la trattazione delle analisi delle alternative progettuali, comprese l'alternativa zero e l'analisi degli aspetti ambientali correlati alle singole alternative analizzate. Il P/2016 della CTVA tiene in adeguata considerazione la valutazione delle alternative progettuali, concludendo: *"...valutate condivisibili le analisi delle alternative che hanno condotto il proponente a preferire l'alternativa 3a tra tutte le alternative di giacitura e lunghezza di pista esaminate in quanto, una volta realizzata, risulterà meno impattante sulle principali componenti ambientali, anche a seguito delle prescrizioni conseguenti alla presente valutazione"*. Quanto già agli atti può, pertanto, ritenersi coerente con quanto disciplinato dal D.lgs. 104/2017;
- **Art. 22, c.3, lett. e):** verificato che l'elemento di novità è costituito dall'esplicitazione della necessaria descrizione delle *"...responsabilità e risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio"* e che detti aspetti non trovano al momento riscontro nella documentazione gli atti, si ritiene opportuno il supplemento documentale proposto da ENAC relativo alla descrizione di una struttura organizzativa di monitoraggio, rimandando alla sezione "Conclusioni" del presente documento per le opportune valutazioni di dettaglio;
- **Art. 22, c.3, lett. f):** le informazioni presenti all'interno della documentazione possono considerarsi adeguate rispetto alle finalità proprie della VIA.

Si riscontra, infine, la coerenza di quanto già agli atti del procedimento rispetto alle indicazioni di cui al **comma 5 dell'art. 22 del D.lgs. 104/2017**.

In relazione alla rinnovata formulazione dell'**allegato VII** – Contenuti dello Studio di impatto ambientale, si riporta la seguente analisi:

- **All. VII, punto 1, lett. a):** quanto indicato risulta già presente all'interno del previgente D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (rif. art. 4, c. 4, lett. b), punti 2), 3) e 4)) e può ritenersi sufficientemente analizzato dal Proponente all'interno della documentazione agli atti;
- **All. VII, punto 1, lett. b):** il D.Lgs 104/2017 specifica, quale elemento di novità rispetto alle precedenti formulazioni del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e del D.Lgs 152/2006, il riferimento ai *"...lavori di demolizione necessari"*.
La documentazione di Masterplan agli atti della procedura VIA contiene la Tavola 21 – Planimetria stato sovrapposto, dalla quale risulta possibile l'individuazione delle parti/opere oggetto di demolizione. L'elaborato si riferisce solo agli ambiti interni all'attuale sedime aeroportuale. Lo SIA riferisce, inoltre, solo parzialmente in merito agli impatti ambientali generati dalle specifiche operazioni di demolizione allorquando, nell'analisi della fase di cantierizzazione, unitamente alle altre lavorazioni vengono introdotte le operazioni/macchine di demolizione, poi non ricomprese negli

scenari di impatto oggetto di modellazione numerica. In tal senso, si ritiene condivisibile la proposta di integrazione avanzata dal Proponente per l'adeguamento rispetto alla disciplina VIA;

- **All. VII, punto 1, lett. c):** il nuovo articolato di legge declina con maggiore dettaglio ed esaustività aspetti, di fatto, già previsti nella previgente normativa (rif. D.P.C.M. 27 dicembre 1988, articolo 4, comma 4, lettera c) e D.lgs. 152/2006, allegato VII, punto 1, lettera b)).

Si ritiene che la documentazione predisposta dal Proponente in relazione a detto elemento possa complessivamente ritenersi sufficientemente adeguata e che l'adesione alla nuova disciplina VIA non comporti la necessità di integrazioni documentali a ciò riferite;

- **All. VII, punto 1, lett. d):** la nuova formulazione del D.lgs. 104/2017 non sembra discostarsi significativamente da quanto già indicato dalla previgente normativa (rif. D.P.C.M. 27 dicembre 1988, articolo 4, comma 4, lettera c) e D.Lgs 152/2006, allegato VII, punto 1, lettera c)). Al più, l'unico elemento di novità può essere rappresentato dall'esplicitazione della "*...quantità e tipologia di rifiuti prodotti*". L'aspetto risulta, comunque, parzialmente già affrontato dal Proponente all'interno dello SIA. Si evidenzia, inoltre, che la prescrizione n. 2 del P/2016 prevede che il gestore aeroportuale si doti di uno specifico sistema di gestione ambientale (SGA) certificato ISO 14001 o registrato EMAS che, come noto, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la verifica e il controllo della corretta gestione dei rifiuti.

Ciò premesso, al fine di garantire una più adeguata coerenza rispetto alla nuova disciplina VIA ed una più efficace azione di controllo e vigilanza sulla corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti correlato non solo alla fase di esercizio aeroportuale, ma anche a quella di realizzazione delle nuove opere di Masterplan (con particolare riferimento alla prima fase di attuazione dello stesso), si ritiene opportuno che il Proponente provveda ad una integrazione documentale, con relativi dettaglio riportati alla successiva sezione "Conclusioni" del presente documento;

- **All. VII, punto 1, lett. e):** la formulazione riportata nel D.Lgs 104/2017 coincide con quella già presente nel D.Lgs 152/2006 e, pertanto, non introduce alcun elemento di novità nella disciplina VIA. La documentazione agli atti del procedimento ha già preso in esame detti aspetti, peraltro solo parzialmente pertinenti per lo specifico progetto di preminente carattere infrastrutturale, piuttosto che industriale e impiantistico;
- **All. VII, punto 2):** il punto di norma tratta della descrizione delle alternative di progetto, in relazione alla quale si è già precedentemente relazionato (rif. articolo 22). Da questo esame si ritiene che quanto già agli atti del procedimento sia adeguato rispetto alle finalità del procedimento VIA, così come recentemente disciplinato dal nuovo Decreto;
- **All. VII, punto 3):** il punto di norma tratta della "*...descrizione ...dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e... della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto*". Considerato quanto già indicato dal previgente D.P.C.M. 27 dicembre 1988, all'articolo 5, comma 2, lettera e), nonché all'articolo 5, comma 3, lettera c), si ritiene che il principale elemento di novità introdotto dal Legislatore sia rappresentato dalla citata "*...descrizione generale della probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente in caso di mancata attuazione del progetto*". Se, pertanto, lo stato attuale delle componenti ambientali può considerarsi adeguatamente descritto all'interno della documentazione di SIA, si ritiene condivisibile la proposta di integrazione documentale avanzata dal Proponente;
- **All. VII, punto 4):** la nuova formulazione di legge declina talune esplicitazioni esemplificative e di dettaglio riferite a specifiche tipologie di possibile impatto ambientale non contenute all'interno della precedente disciplina VIA. La stessa non sembra, tuttavia, introdurre effettivi elementi di novità rispetto alla previgente normativa (con riferimento soprattutto al D.Lgs 152/2006). In relazione ai "fattori" di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera c), gli elementi di novità introdotti sono

rappresentati dai diretti riferimenti alla “popolazione e salute umana”, alla “biodiversità” (con particolare attenzione alle specie e habitat di cui alle direttive “Habitat” e “Uccelli”), al “territorio” e al “paesaggio”. A tal proposito, si rappresenta che la documentazione agli atti contiene già elaborati di approfondimento relativi ai nuovi fattori ambientali introdotti dal D.Lgs 104/2017. A ciò deve aggiungersi la specifica attività istruttoria e valutativa espletata dal MiBACT, sintetizzata e già espressa nel parere di competenza acquisito agli atti.

In tal senso, la documentazione agli atti del procedimento può ritenersi adeguata rispetto alla declinazione della nuova disciplina VIA di cui al D.lgs. 104/2017.

Si prende, tuttavia, atto del fatto che il Proponente prevede di integrare la documentazione con uno specifico elaborato focalizzato sul patrimonio agroalimentare e sui potenziali impatti generati su di esso dal progetto. Sebbene tale elemento fosse già presente nel precedente D.Lgs 152/2006 (rif. allegato VII, punto 3) e considerato che dalla documentazione di SIA non si deduce la sussistenza di particolari produzioni agricole di pregio, allevamenti caratteristici e prodotti tipici, si considera che la tematica è stata fin da sempre ritenuta di particolare importanza da parte della Commissione (già in fase di richiesta di integrazioni). Pertanto, anche ai fini del perseguimento di una più efficace coerenza con le indicazioni e la disciplina introdotte dal D.lgs. 104/2017, si ritiene condivisibile la proposta avanzata dal Proponente.

Da ultimo, è anche il caso di evidenziare che, in relazione ai fattori espliciti al citato articolo 5, comma 1, lettera c), il D.lgs. 104/2017 riporta il riferimento al tema degli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a gravi rischi incidentali, di cui si relazionerà più avanti;

- **All. VII, punto 5, lett. a):** la documentazione di SIA agli atti contiene la descrizione degli impatti ambientali generati dal progetto, articolata rispetto alla fase di cantiere e alla fase di esercizio del Masterplan, ritenuta complessivamente di livello informativo sufficiente rispetto alle finalità del procedimento di VIA. L’unico elemento di novità introdotto dal Legislatore è rappresentato dall’esplicito e puntuale riferimento ai “...*lavori di demolizione*”, in merito al quale si è già valutata l’opportunità di condivisione circa la proposta di integrazione documentale avanzata da ENAC;
- **All. VII, punto 5, lett. b):** si riscontra che la nuova formulazione specifica talune tipologie di possibile utilizzazione delle risorse naturali. Non si ravvede la necessità di trasmissione di integrazioni documentali a riguardo;
- **All. VII, punto 5, lett. c):** si ritiene che la documentazione già trasmessa dal Proponente possa considerarsi complessivamente coerente rispetto alla finalità della nuova disciplina VIA;
- **All. VII, punto 5, lett. d):** il riferimento alla valutazione dei rischi associati ad incidenti o calamità rappresenta elemento di assoluta novità e priorità introdotto dal Legislatore rispetto alla previgente normativa. In tal senso, si ritiene assolutamente necessaria l’acquisizione, da parte del Proponente, di specifica documentazione integrativa inerente detti approfondimenti, così come di seguito analizzato con maggior dettaglio;
- **All. VII, punto 5, lett. e):** di fatto la necessità di valutazione del “...*cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti*” non costituisce elemento di assoluta novità procedurale e, in vero, già la documentazione agli atti del procedimento VIA comprende specifici elaborati a ciò dedicati;
- **All. VII, punto 5, lett. f):** sebbene il riferimento ai “*fattori climatici*” risultasse già presente nel punto 3 dell’allegato VII, nonché nell’articolo 4, comma 4, lettera b) del previgente D.Lgs 152/2006, lo scrivente interpreta la scelta del Legislatore di dedicare alla specifica tematica un intero punto della nuova formulazione dell’allegato VII quale indicatore dell’importanza e priorità che detto fattore debba ricoprire nell’ambito della procedura VIA. Conseguentemente, pur considerato il fatto che la stima delle emissioni di gas climalteranti risulta già contenuta all’interno dello SIA (rif. elaborato INT

AMB 01 REL 001), nel condividere l'attenzione rivolta dal Legislatore alla materia, si condivide anche la proposta avanzata da ENAC in merito alla trasmissione di integrazione documentale a ciò riferita;

- **All. VII, punto 5, lett. g):** la documentazione agli atti può ritenersi, nel complesso, già adeguata rispetto alla specifica finalità che, tra l'altro, non risulta prioritaria in considerazione delle peculiarità tecniche del progetto, a prevalente indirizzo infrastrutturale e non tecnologico-industriale;
- **All. VII, punto 6:** la nuova declinazione di legge non modifica sostanzialmente la precedente articolazione di legge (cfr. D.Lgs 152/2006, All. VII, punto 4, lett. c) e punto 8);
- **All. VII, punto 7:** l'elemento di novità introdotto dal D.Lgs 104/2017 in merito alla fase di descrizione, analisi e valutazione degli impatti ambientali è rappresentato dall'esplicito riferimento al concetto di "prevenzione" degli impatti, rispetto al quale si è già avuto modo di concordare circa l'opportunità dell'integrazione documentale proposta da ENAC;
- **All. VII, punto 8:** quanto richiesto non costituisce elemento di novità rispetto alla previgente disciplina VIA e la documentazione agli atti già contiene quanto indicato;
- **All. VII, punto 9):** la necessità di "...descrizione degli impatti ambientali derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità" rappresenta elemento di novità introdotto dal Legislatore con il recente D.lgs. 104/2017. Il medesimo elemento di novità trova riscontro anche nella nuova formulazione dell'articolo 5, comma 1, lett. c), nonché nella nuova declinazione del punto 5, lettera d), dell'allegato VII. Appare, pertanto, evidente la prioritaria attenzione ripetutamente posta dal Legislatore alla tematica.

Rispetto ad essa, si ritiene che, seppur gli elementi di cui sopra costituiscano novità normativa, gli stessi non costituiscono, in vero, novità formale e sostanziale per lo specifico procedimento VIA in esame, atteso che la CTVA aveva già ampiamente dibattuto sulla tematica e opportunamente focalizzato parte delle proprie verifiche e valutazioni su di essa.

Si ritiene opportuna la proposta di integrazione documentale avanzata da ENAC, in relazione alla quale si rimanda alla successiva sezione "Conclusioni" per le valutazioni di dettaglio;

- **All. VII, punti 10, 11 e 12:** non vengono introdotte significative novità rispetto alla previgente normativa VIA.

4. Conclusioni

Il presente contributo istruttorio ritiene quale presupposto di base e, quindi, non oggetto di nuovo dibattito, tutto quanto già contenuto all'interno dei pareri P/2016 e pareri n. 2336 del 17.03.2017 e n. 2422 del 09.06.2017 che, infatti, ha rappresentato elemento di supporto e costante raffronto nell'ambito della stesura del presente documento.

In sintesi, in caso di adesione alla nuova disciplina VIA, così come modificata dal D.Lgs 104/2017, si osserva:

- in riferimento a quanto indicato dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs 152/2006, così come modificato dal D.Lgs 104/2017, la documentazione progettuale già agli atti del procedimento può ritenersi adeguata rispetto alle finalità della disciplina VIA atteso peraltro che il D.Lgs 104/2017 non prefigura la necessità da parte del Proponente di predisporre una documentazione progettuale più dettagliata di quella trasmessa con il Masterplan, già ritenuta sufficiente e completa, tanto da essere stata analizzata, istruita e infine valutata dalla Commissione VIA/VAS.
- in riferimento a quanto indicato dall'art. 23, c. 2, del D.Lgs 104/2017 circa la verifica delle "...eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie", si prende atto dei sette Report, che ENAC propone di presentare quali integrazioni documentali necessarie per l'applicazione al procedimento in corso della disciplina di cui al suddetto D.Lgs 104/2017.

Nello specifico, comparando ciascun Report con il progetto di Masterplan agli atti e considerate le analisi precedentemente riportate in merito ai contenuti del rinnovato art. 22 del D.Lgs 152/2006 e dell'allegato VII del D.Lgs 104/2017, si rappresenta quanto segue:

1- Report di approfondimento relativo alle demolizioni previste in progetto e ai correlati impatti ambientali.

Con riferimento all'allegato VII, punto 1, lett. b) e punto 5, lett. a) del D.Lgs 104, si ritiene opportuna la proposta di integrazione documentale avanzata dal Proponente che, pertanto, provvederà a descrivere un esaustivo quadro conoscitivo circa i lavori di demolizione previsti dal Masterplan, fornendo maggiori dettagli conoscitivi circa le attività di demolizione previste, sull'intero periodo di attuazione del Masterplan, sia all'interno, sia all'esterno dell'attuale sedime aeroportuale. La descrizione dovrà consentire la puntuale identificazione e localizzazione dei manufatti oggetto di demolizione, nonché l'inserimento delle singole attività di demolizione nel cronoprogramma dei lavori e del programma di attuazione del Masterplan. La trattazione del Proponente dovrà, inoltre, consentire l'individuazione, la descrizione e la quantificazione dei caratteristici impatti ambientali generati e sarà oggetto di Verifica di Ottemperanza delle pertinenti prescrizioni. Il Proponente darà, infine, evidenza degli interventi, azioni ed opere di mitigazione ambientale specificatamente previste nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di demolizione;

2- Report di approfondimento circa l'impatto potenzialmente generato dal progetto sul clima e la vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico.

Con riferimento all'allegato VII, punto 4 e punto 5, lett. f) del D.Lgs 104, si ritiene opportuna la proposta di integrazione documentale avanzata dal Proponente che, pertanto, provvederà a verificare i prevedibili impatti del progetto sui fattori climatici e, laddove ritenuto pertinente, alla vulnerabilità del progetto ai cambiamenti climatici. Il Proponente focalizzerà le proprie analisi sull'impatto che il progetto potrà generare sul clima in conseguenza delle non trascurabili emissioni di gas ad effetto serra. In tal senso, valuti il Proponente l'opportunità di applicazione della metodologia LCA (Life Cycle Assessment) o di altra metodologia standardizzata riferibile a detta finalità;

3- Report di definizione delle azioni di prevenzione degli impatti

Con riferimento all'articolo 22, c. 3, lett. c) e all'allegato VII, punto 7 del D.Lgs 104, si ritiene opportuna la proposta di integrazione documentale avanzata dal Proponente che, pertanto, provvederà a relazionare in merito alle previste modalità (azioni, scelte e strategie) di prevenzione degli impatti ambientali significativi e negativi. Il Proponente porrà particolare attenzione agli effetti ambientali correlati alle scelte progettuali di Masterplan relative alle modalità di esercizio aeronautico, alle procedure di decollo/atterraggio, alla tutela della qualità della risorsa idrica;

4- Appendice al PMA su organizzazione e risorse tecnico-economiche

Con riferimento all'articolo 22, c. 3, lett. e), si ritiene opportuna la proposta di integrazione documentale avanzata dal Proponente che, pertanto, provvederà a descrivere la struttura organizzativa e operativa prevista per l'esecuzione, la gestione e la conduzione del monitoraggio ambientale, nonché il correlato sistema di requisiti, mansioni, gradi di responsabilità, ruoli e compiti. Il Proponente descriverà, inoltre, il previsto sistema di accesso, consultazione e condivisione dei dati ambientali rilevati.

A partire da quanto indicato al suddetto punto 4, verificato quanto indicato nelle prescrizioni n. 1, n. 14 e n. 39 del P/2016 nei pareri della CTVA di marzo e di giugno 2017 in merito alle determinazioni della DVA e con diretto riferimento all'articolo 28, c. 2 e 3 del D.lgs. 152/2006, così come modificato dall'articolo 17, comma 2 del D.lgs. 104/2017, si rammenta che già la Direzione la valutazione con nota n. 4423/DVA del 27.02.2017 indirizzata alla CTVA aveva fornito delle indicazioni di maggior dettaglio per la definizione e l'organizzazione dell'O.A. che

qui si richiamano integralmente (Allegato 2 lettera n. 4423/DVA del 27.02.2017) circa l'opportunità di una efficace definizione della prevista struttura dell'Osservatorio Ambientale riferito all'aeroporto di Firenze.

Si rammenta inoltre che la nuova norma (Art. 28, co. 2 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 104/2017), ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di V.I.A., prevede la possibilità, per l'autorità competente, di istituire appositi osservatori ambientali, d'intesa con il proponente e a carico di quest'ultimo, e pertanto, qualora ENAC optasse per l'applicazione della nuova disciplina al procedimento in corso, si ritiene necessario acquisirne l'intesa alla costituzione dell'O.A. prima dell'emissione del Decreto di compatibilità ambientale

5- *Report di previsione della probabile evoluzione delle componenti ambientali in assenza di progetto.*

Con riferimento all'allegato VII, punto 3, si ritiene opportuna la proposta di integrazione documentale avanzata dal Proponente che, pertanto, provvederà a descrivere la possibile evoluzione dello stato dell'ambiente in assenza di attuazione del Masterplan. Il Proponente focalizzerà, in particolare, l'attenzione sui seguenti aspetti risultati di prioritaria importanza per lo specifico progetto in esame: qualità dell'aria, rumore ed esposizione della popolazione a detto fattore di pressione ambientale, sicurezza idraulica del territorio, tutela dello stato qualitativo della risorsa idrica, componenti biotiche e biodiversità;

6- *Report di definizione del patrimonio agroalimentare e valutazione degli impatti potenzialmente generati dal Masterplan*

Con riferimento all'allegato VII, punto 4, si ritiene opportuna la proposta di integrazione documentale avanzata dal Proponente che, pertanto, provvederà a caratterizzare l'attuale patrimonio agroalimentare del territorio interessato dagli interventi di Masterplan e alla descrizione e valutazione delle possibili conseguenze/impatti che lo stesso potrà subire a seguito della realizzazione degli stessi. In considerazione della specificità delle analisi richieste, la documentazione sarà predisposta a cura di esperti qualificati in materia;

7- *Report di valutazione dei potenziali rischi indotti dall'esercizio aeronautico su salute umana, patrimonio culturale, paesaggio, ambiente e stabilimenti industriali in direttiva "Seveso".*

Con riferimento all'articolo 5, c. 1, lett. c) e all'allegato VII, punto 5, lett. d) e punto 9 del D.Lgs 104/2017 si ritiene opportuna la proposta di integrazione documentale avanzata dal Proponente. Il Proponente, pertanto, provvederà, coerentemente con le indicazioni del citato P/2016 e dei successivi pareri n. 2336 del 17.03.2017 e n. 2422 del 09.06.2017 resi dalla CTVA, a predisporre gli studi richiesti. Ai fini della descrizione e valutazione degli impatti ambientali prodotti da eventuali incidenti aerei, il Proponente dovrà riferirsi ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio e l'ambiente, da sviluppare e approfondire secondo le indicazioni sopra menzionate.

Ad integrazione di quanto contenuto nella proposta avanzata da ENAC, in considerazione di quanto indicato dall'allegato VII, punto 1, lett. d), si ritiene opportuna la trasmissione di una ulteriore integrazione documentale che espliciti e formalizzi la disponibilità del Proponente a che anche la gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, e non solo quella dei rifiuti prodotti in fase di esercizio, sia inserita all'interno di uno specifico sistema di gestione ambientale (SGA) di cui si doterà il gestore aeroportuale o, in alternativa, l'Appaltatore dei lavori in base a specifiche prescrizioni di Capitolato.

Da questo esame, si ritiene infine che i contenuti dei report integrativi richiesti, la cui redazione si rende necessaria per aderire al nuovo dettato normativo, non aggiungono e non modificano elementi progettuali del

progetto di Mastepian agli atti, né introducano analisi o tematiche ambientali significative rispetto alla documentazione di SIA già verificata e valutata dalla CTVA.

Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che, in conformità all'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e smi., il livello di dettaglio degli elaborati progettuali già presentati ovvero per i quali è proposta (dal Proponente) o richiesta (dal presente documento) l'integrazione, non alteri le valutazioni svolte.

Roma, 15 settembre 2017

Ing. Antonio Venditti

Arch. Claudia Pieri

Ing. Stefano Calzolari

Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Bortolo Mainardi

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini.

Sono allegati al presente documento:

All. 1 – nota ENAC prot. n. 75100 del 21/07/2017 (prot. 17338/DVA del 21/07/2017);

All. 2 – nota 4423/DVA del 27.02.2017